

**REGOLAMENTO (CE) N. 1454/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1996**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1996 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visio il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione (1), che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1996 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996.

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.
(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 106.